

FONDO PENSIONE PER I DIPENDENTI IBM

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE
PER I LAVORATORI DEL GRUPPO IBM

Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 1117

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

(01marzo 2011)

PREMESSA

Le anticipazioni della posizione individuale degli aderenti sono regolate da norme interne del Fondo predisposte in conformità con la legge vigente (D.Lgs. 252/05 e successive modifiche) che identifica i titoli per i quali può sussistere il diritto all'anticipazione stessa.

La legge vieta di concedere anticipazioni per causali diverse da quelle previste.

REGOLAMENTO ANTICIPAZIONI

1. NORME GENERALI

- 1.1 L'aderente può richiedere in qualsiasi momento l'anticipata liquidazione, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.
- 1.2 L'aderente con una anzianità di iscrizione utile per il Fondo di almeno otto anni può chiedere l'anticipata liquidazione, per un importo non superiore al 75% ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, per l'acquisizione della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentata con atto notarile o comunque come previsto al successivo art. 3, o per la realizzazione degli interventi di cui all'art.31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della [Legge 5 agosto 1978, n.457](#), relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa di cui all'art. 1, comma 3, della [Legge 27 dicembre 1997, n.449](#), [Decreto del 18 febbraio 1998 n. 41](#), [Decreto 9 maggio 2002 n. 153](#).
- 1.3 L'aderente con una anzianità di iscrizione utile per il Fondo di almeno otto anni può chiedere l'anticipata liquidazione, per un importo non superiore al 30%, per ulteriori esigenze.
- 1.4 Ai fini della predetta anzianità di iscrizione al Fondo, utile per il conseguimento dell'anticipazione, sono considerati validi tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale.
- 1.5 L'importo massimo anticipabile è pari al 75% dell'ammontare della posizione individuale, con le precisazioni di cui al punto 1.8.
- 1.6 L'ammontare delle somme anticipabili non può comunque superare l'onere effettivamente sostenuto e documentato con riferimento alla specifica fattispecie e non potrà, in ogni caso, essere inferiore a € 2.000,00.
- 1.7 Fermi restando i principi generali di cui sopra, la specifica disciplina relativa alla compatibilità dell'anticipazione della posizione individuale costituita presso il Fondo con le altre forme di anticipo o rimborso di cui l'aderente si avvalga è dettagliata nei successivi paragrafi dedicati alle singole causali.
- 1.8 L'anticipazione può esser attribuita anche più volte, nel rispetto delle causali previste; le relative concessioni decurtano l'ammontare della posizione individuale. Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere la percentuale prevista per ogni causale e complessivamente il 75% del totale dei versamenti al Fondo tempo per tempo effettuati e maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate dal primo momento di iscrizione.
- 1.9 La richiesta di anticipazione deve esser trasmessa per iscritto al Fondo, tramite apposito modulo, unitamente alla documentazione di supporto, ivi compresa quella relativa alle spese sostenute. Le richieste sono esaminate secondo l'ordine cronologico di ricevimento. Si prevede che l'erogazione della anticipazione avverrà normalmente entro 75 giorni dalla data in cui il Fondo disporrà della documentazione idonea e completa. Rimane a carico del richiedente ogni conseguenza derivante dall'eventuale mancata definizione

della procedura, con conseguente rimborso delle somme indebitamente percepite; in tal caso l'aderente dovrà anche espletare la procedura necessaria per ottenere il rimborso dell'IRE ritenuta e versata all'erario.

2. SPESE SANITARIE RELATIVE A TERAPIE E INTERVENTI STRAORDINARI

- 2.1 L'anticipazione è concessa per oneri sanitari sostenuti dall'aderente per sé o per i seguenti familiari: il coniuge (purché non legalmente separato o divorziato) e i figli (anche se adottati o affiliati).
- 2.2 Presupposto dell'anticipazione è l'attestazione, da parte della competente struttura pubblica (Azienda Sanitaria Locale), della straordinarietà delle terapie e degli interventi, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del Decreto Legislativo n. 252/2005.
- 2.3 L'attestazione prevista dal comma che precede riveste solo valore certificativo della necessità della terapia e dell'intervento, restando l'aderente libero di scegliere la struttura sanitaria, pubblica o privata, italiana od estera, alla quale richiedere le prestazioni.
- 2.4 L'anticipazione è concessa anche per la copertura delle spese accessorie, strettamente connesse alla terapia e/o all'intervento, debitamente documentate (viaggi, permanenza dell'eventuale accompagnatore, ecc.).
- 2.5 L'ammontare dell'anticipazione è in ogni caso ridotto dell'importo degli eventuali rimborsi percepiti a carico delle forme di assistenza previste a livello aziendale e/o in forza di coperture assicurative che assistono i soggetti di cui al comma 2.1.
- 2.6 L'anticipazione per la causale in oggetto deve essere richiesta dall'aderente entro sei mesi dall'effettuazione della spesa ovvero dall'attribuzione dei rimborsi di cui al comma 2.5 o dal diniego degli stessi.
- 2.7 L'anticipazione compete anche ove, per la medesima fattispecie, sia stata concessa ad altri componenti il nucleo familiare una anticipazione a valere sulla propria posizione individuale di previdenza complementare ovunque costituita, ovvero sia stata riconosciuta all'aderente o ad altri componenti del nucleo familiare un'anticipazione del trattamento di fine rapporto. Verificandosi le ipotesi in precedenza delineate, la sommatoria delle anticipazioni a valere sulla posizione individuale di previdenza complementare e delle anticipazioni del trattamento di fine rapporto non può superare l'importo delle spese di cui ai commi precedenti effettivamente sostenute e documentate.
- 2.8 La richiesta di anticipazione deve essere supportata dalla documentazione elencata nel ["MODULO RICHIESTA ANTICIPAZIONE PER SPESE SANITARIE PER TERAPIE E INTERVENTI STRAORDINARI"](#).
- 2.9 Nell'ipotesi in cui, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese, il Fondo eccezionalmente ritenga opportuno corrispondere all'aderente le somme necessarie prima della terapia o dell'intervento, salvo conguaglio finale, la richiesta di anticipazione deve essere supportata dalla copia del preventivo di spesa.

3. ACQUISIZIONE DI PRIMA CASA DI ABITAZIONE PER L'ADERENTE

- 3.1 L'anticipazione è connessa all'acquisizione di un immobile destinato alla prima casa di abitazione, intendendosi per tale l'abitazione ordinaria e stabile dell'aderente e del suo nucleo familiare, ubicata nel comune della sede di lavoro dell'interessato, od in comune quotidianamente raggiungibile da essi.
- 3.2 Sono prese in considerazione le seguenti tipologie di acquisizione:
- Acquisto da terzi;
 - Acquisto in cooperativa;
 - Costruzione in proprio.
- 3.3 L'anticipazione è concedibile solo in relazione ad acquisizioni perfezionate nei 12 mesi precedenti la richiesta. Unicamente per le richieste pervenute prima della data di compimento del nono anno di anzianità di iscrizione, il termine di perfezionamento dell'acquisizione della prima casa è ampliato a 18 mesi precedenti la richiesta.
- 3.4 L'anticipazione è commisurata all'onere complessivamente sostenuto per l'acquisizione dell'immobile, comprendendo altresì le spese notarili, gli oneri fiscali e le eventuali spese di urbanizzazione, a fronte di idonea documentazione.
- 3.5 Per qualsiasi fattispecie occorre produrre la documentazione specificata nel ["MODULO RICHIESTA ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO PRIMA CASA DI ABITAZIONE PER IL SOCIO O PER I FIGLI"](#).
- 3.6 In tutti i casi la destinazione ad abitazione ordinaria e stabile dell'immobile acquisito va comprovata mediante presentazione di certificato di residenza. L'eventuale impossibilità di adempiere a tali obblighi per cause non imputabili all'aderente dovrà essere debitamente giustificata e documentata.

4. ACQUISIZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE PER I FIGLI

- 4.1 L'anticipazione è connessa all'acquisizione di un immobile destinato a prima casa di abitazione del figlio (anche se adottato od affiliato) e del suo eventuale nucleo familiare.
- 4.2 La destinazione ad abitazioni ordinaria e stabile dell'immobile acquistato ai sensi del comma che precede va comprovata, entro dodici mesi dalla data di acquisizione, mediante presentazione di certificato di residenza. L'eventuale impossibilità di adempiere a tale obbligo per cause non imputabili al richiedente dovrà essere debitamente giustificata e documentata.
- 4.3 L'anticipazione non è concessa quando il figlio, anche in comunione con il coniuge, sia proprietario di altro immobile di civile abitazione ubicato nel comune ove è sito l'immobile per la cui acquisizione si chiede l'anticipazione. La relativa circostanza dovrà essere presentata mediante autocertificazione.
- 4.4 Per quanto non specificatamente regolamentato dal presente articolo, si applica la disciplina di cui al precedente art. 3.

5. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, RELATIVAMENTE ALLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE

5.1 L'anticipazione è connessa alla realizzazione degli interventi edilizi di cui all'art. 31, primo comma, lettere a) interventi di manutenzione ordinaria, b) interventi di manutenzione straordinaria, c) interventi di restauro e risanamento conservativo e d) interventi di ristrutturazione edilizia, della [Legge 5 agosto 1978, n.457](#), relativi alla prima casa di abitazione come individuata dall'art. 3, comma 1, secondo la casistica documentata dalla normativa di cui all'art.1, comma 3 della [Legge 27 dicembre 1997, n.449](#), [Decreto del 18 febbraio 1998 n. 41](#), [Decreto 9 maggio 2002 n. 153](#).

5.2 L'anticipazione è commisurata agli oneri complessivi sostenuti per gli interventi considerati dal comma che precede documentati con bonifici bancari mediante i quali è stato effettuato il pagamento e relative fatture in regola con la normativa fiscale. Tra gli oneri sono comprese le spese sostenute per:

- Progettazione dei lavori;
- Acquisto dei materiali;
- Esecuzione dei lavori;
- Altre prestazioni professionali richieste da tipo di intervento;
- Relazioni di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
- Perizie e sopralluoghi;
- Imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni,
- Le denunce di inizio lavori;
- Oneri di urbanizzazione;

Altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 [Legge 27 dicembre 1997 n. 449](#).

5.3 Non rientrano invece tra le spese considerate dal comma che precede gli interessi passivi pagati per mutui (o anticipazioni, scoperti di conto corrente, ecc.) eventualmente stipulati per sostenere le spese per gli interventi di recupero edilizio, né costi di trasloco e di custodia in magazzino dei mobili per tutto il periodo di esecuzione dei lavori di ristrutturazione.

5.4 La richiesta di anticipazione deve essere corredata della documentazione di cui al "[MODULO RICHIESTA ANTICIPAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE RELATIVAMENTE ALLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE PER IL SOCIO O PER I FIGLI](#)".

5.5 L'anticipazione è concedibile solo in relazione ad interventi perfezionati nei 12 mesi precedenti la richiesta.